

OGGETTO: **GESTIONE SEPARATA INPS - AUMENTO DELLO 0,51% DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ISCRITTI (COLLABORATORI E AMMINISTRATORI INCLUSI) E STABILIZZAZIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE DALL'1 LUGLIO 2017**

La legge 81/2017 (*"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato"*) ha, tra l'altro, modificato le aliquote contributive dovute per alcune tipologie di iscritti alla Gestione separata INPS (CONFIMI ROMAGNA NEWS 3/2017); l'art. 7 ha infatti aggiunto il comma 15-bis all'art. 15 del d.lgs. 22/2015, ai sensi del quale, **dall'1 luglio 2017**:

- la DIS-COLL - ossia **l'indennità di disoccupazione mensile** (CONFIMI RAVENNA NEWS 7/2015) - è **riconosciuta, stabilmente** e non più a titolo sperimentale come avvenuto dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, **oltre che ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione**, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla citata data;
- per i **collaboratori**, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, **i titolari degli uffici di amministrazione**, i sindaci e revisori, **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA**, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 %, che si somma a quelle attualmente in vigore, sotto riportate:
 - 32,00 %, ex art. 2, comma 57 della legge 92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE 14 e 15 del 2012);
 - 0,50 %, ex art. 59, comma 16 della legge 449/1997 (finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
 - 0,22 %, ex art. 7 del d.m. 12.7.2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 296/2006 (indennità di maternità a favore delle lavoratrici).

Per espressa previsione normativa sono quindi **interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA**, i cui compensi derivino da:

- **uffici di amministratore**, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- **tutte le collaborazioni coordinate e continuative**, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Restano pertanto esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva i compensi corrisposti come:

- componenti commissioni e collegi;
- amministratori di enti locali (d.m. 25.5.2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del d.lgs. 114/1998);
- rapporti occasionali autonomi (art. 44 della legge 326/2003);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (art. 1, comma 300 legge 266/2005).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono fissate come segue:

Codice	Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	Aliquote				
		IVS	Mal,mat,anf	maternità	dis-coll	totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	32	0,5	0,22	0,51	33,23
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	32	0,5	0,22		32,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	32	0,5	0,22		32,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA...	32	0,5	0,22	0,51	33,23
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	32	0,5	0,22	0,51	33,23
07	VENDITORE PORTA A PORTA	32	0,5	0,22		32,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44)	32	0,5	0,22		32,72
10	CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI					
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	32	0,5	0,22	0,51	33,23
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	32	0,5	0,22		32,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	32	0,5	0,22		32,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	32	0,5	0,22	0,51	33,23
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	32	0,5	0,22	0,51	33,23

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane immutata nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.

Le aliquote innanzi riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del **massimale** previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 335/1995, pari, per il **2017**, a **€ 100.324,00**.

Come stabilito dall'INPS con la circolare 122 del 28 luglio scorso:

- i versamenti del contributo relativo ai soggetti interessati all'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati **entro il 16 ottobre 2017**, senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. A tal riguardo deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato, e la causale di riferimento è CXX;
- nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza, così come illustrato nella tabella sopra riportata. La presentazione delle denunce dei soggetti interessati all'aliquota del 33,23 % per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.